

FALPE

SERRAMENTI - PORTE - TAPPARELLE

GUIDA PER IL CALCOLO DELL'IVA

Calcolo dell'IVA



guida a cura di Giorgio Zappa - edizione aggiornata 2021

“Le Guide di Falpe” racchiudono spiegazioni e informazioni. Sono il frutto di mesi e mesi di lavoro svolto per trasferire in “nero su bianco”, anni di lavoro e la nostra professionalità, in modo da permettere anche a te di comprendere meglio il mondo dei serramenti, porte, tapparelle.



Scegliere i giusti fornitori o gli artigiani a cui affidare i lavori di casa tua può essere complicato, molto più che scegliere i prodotti. Pensaci, quante informazioni esistono su un prodotto, poi trovarne a migliaia, ma chi ti fa conoscere in anteprima il proprio metodo di lavoro? Pochissime aziende vero?!

Con “Le Guide Falpe” abbiamo creato degli strumenti utili e ti stiamo offrendo, fin da questo primo momento in cui entri in contatto con noi, un’esperienza diversa, aiutandoti a non commettere gli errori che molti commettono affidandosi al fornitore sbagliato.

GUIDA PER IL CALCOLO DELL'IVA

Di seguito vi riportiamo alcune precisazioni in materia di trattamento fiscale dei beni che vi consentiranno di comprendere esattamente la corretta applicazione dell’aliquota IVA per i prodotti che state per acquistare previsti nella vostra offerta:

Con la Circolare n. 15/E del 12 luglio 2018, l’Agenzia delle Entrate chiarisce come esporre in fattura le aliquote IVA per la vendita dei serramenti e dei loro componenti accessori. La casistica riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti su immobili a prevalente destinazione abitativa privata. È noto che in caso di fornitura di serramenti con eventuale posa, l’IVA può essere del 4%, 10%, 22% o mista 10-22%. Inoltre fino a oggi si sapeva che l’esecutore dei lavori

può utilizzare un regime IVA agevolato (attualmente al 10%) sulle prestazioni di servizio e sui beni necessari a realizzare l'intervento. Tuttavia quando si acquistano beni di valore significativo (elencati nel DM 29 dicembre 1999 e tra i quali sono compresi gli infissi esterni e interni), l'aliquota ridotta si applica soltanto fino a concorrenza del valore dell'intera prestazione, considerato al netto del valore dei beni stessi: in sostanza sottraendo dall'imponibile totale il valore dei beni significativi. Sul valore residuo degli stessi beni l'IVA si applica nella misura ordinaria (oggi al 22%).

Dopo anni di dubbi e incertezze, la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate oggi specifica con precisione quale aliquota IVA applicare a tutti i componenti forniti insieme ai serramenti – in quanto parti autonome rispetto ai beni significativi – e come esporli in fattura.

Innanzitutto ribadisce che in caso di fornitura e contestuale posa, nell'ambito di interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale esistente (in regime di manutenzione ordinaria e straordinaria), tutti i beni **NON individuati come "significativi" sono soggetti a IVA agevolata al 10%**. Nell'elenco del DM 29 dicembre 1999 NON compaiono per esempio:

- zanzariere;
- veneziane;
- tende da sole;
- controtelai;
- scuri;
- grate di sicurezza;
- monoblocchi termoisolanti;
- tapparelle;
- coprifili;
- controdavanzali;
- sigillanti, schiume, guaine.

In merito alla questione relativa alle modalità di individuazione dei **beni significativi** per la disciplina dell'IVA agevolata al 10% il Decreto Ministeriale 29 dicembre 1999 indica espressamente i seguenti beni come "significativi":

- ascensori e montacarichi;
- infissi esterni ed interni;
- caldaie;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;
- videocitofoni
- sanitari e rubinetterie da bagno;
- impianti di sicurezza.

Si tratta di beni per i quali il legislatore ha posto in via normativa la presunzione che il loro valore assuma una certa rilevanza rispetto a quello delle forniture effettuate nell'ambito degli interventi (agevolati) di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio realizzati ai sensi dell'articolo 3, lettere a) e b) del D.P.R. n. 380/2001. L'elenco contenuto nel decreto ministeriale deve essere considerato tassativo, in quanto la limitazione imposta all'applicazione dell'aliquota IVA nella misura del 10 per cento opera solo in relazione ai beni che sono in esso indicati.

Nel caso di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria eseguiti su immobili a prevalente destinazione abitativa privata l'aliquota IVA da applicare alla fornitura e contestuale posa degli infissi è pari al 10%, sia sui beni che sui servizi.

Fanno eccezione i beni di valore significativo, che vanno puntualmente distinti in fattura, la cui aliquota IVA rimane al 22% per la parte eccedente al valore degli altri servizi che compongono l'imponibile totale. Il Legislatore ha infatti previsto la possibilità di applicare l'aliquota IVA al 10% anche alla quota parte del valore dei beni significativi pari alla somma del servizio offerto e delle parti staccate fornite nel medesimo intervento.

Per stabilire che un componente non sia strutturalmente integrato all'infisso è sufficiente dimostrare che possa essere sostituito senza incidere sul funzionamento del serramento e dichiarare in fattura che si tratta appunto di componenti accessorie "non strutturalmente integrate al serramento". Tale dichiarazione non è necessaria per le grate di sicurezza.

BENI SIGNIFICATIVI: COSA SI INTENDE?

"Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché il decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, si interpretano nel senso che l'individuazione dei beni che

costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato decreto ministeriale; come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi. La fattura emessa ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l'oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo, individuati con il predetto decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, che sono forniti nell'ambito dell'intervento stesso. Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Non si fa luogo al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto applicata sulle operazioni effettuate."

In merito alla questione relativa alle modalità di individuazione dei beni significativi per la disciplina dell'IVA agevolata al 10% il Decreto Ministeriale 29 dicembre 1999 indica espressamente i seguenti beni come "significativi":

- ascensori e montacarichi;
- infissi esterni ed interni;
- caldaie;
- videocitofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;
- sanitari e rubinetterie da bagno;
- impianti di sicurezza.

Si tratta di beni per i quali il legislatore ha posto in via normativa la presunzione che il loro valore assuma una certa rilevanza rispetto a quello delle forniture effettuate nell'ambito degli interventi (agevolati) di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio realizzati ai sensi dell'articolo 3, lettere a) e b) del D.P.R. n. 380/2001. L'elenco contenuto nel decreto ministeriale deve essere considerato tassativo, in quanto la limitazione imposta all'applicazione dell'aliquota IVA nella misura del 10 per cento opera solo in relazione ai beni che sono in esso indicati.

Peraltro, i termini utilizzati per individuare i beni costituenti una parte significativa degli interventi di recupero devono essere intesi nel loro significato generico e non tecnico. Conseguentemente, sono classificabili come "beni significativi" anche quelli che hanno la medesima funzionalità di quelli espressamente menzionati nell'elenco citato, ma che per specifiche caratteristiche e/o per esigenze di carattere commerciale assumono una diversa denominazione (a titolo esemplificativo, la stufa a pellet utilizzata per riscaldare l'acqua per alimentare il sistema di riscaldamento e per produrre acqua sanitaria deve essere assimilata alla caldaia (i.e. bene significativo); diversamente, la stufa a pellet utilizzata soltanto per il riscaldamento dell'ambiente non può essere assimilata alla caldaia).

BENI SIGNIFICATIVI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE: ALCUNI ESEMPI

Per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, l'aliquota del 10% si applica:

Sull'intero valore della prestazione se i beni "significativi" (come sopra individuati) non superano il 50% del valore complessivo della prestazione.

Esempio

Valore complessivo delle prestazioni 100.

Valore dei beni significativi 30.

L'IVA al 10% si applica sull'intero valore della prestazione: 100

Se l'importo dei beni significativi supera il 50% del valore complessivo della prestazione l'IVA al 10% si applicherà:

- sia sull'importo della prestazione al netto del valore dei beni significativi (esempio: 100 valore complessivo della prestazione – 60 valore dei beni significativi = 40 valore netto della prestazione);
- sia su una quota del valore dei beni significativi pari al valore della prestazione netta come sopra determinata (cioè su 40); solo sul residuo (20) verrà applicata l'aliquota ordinaria.

In conclusione:

A). valore complessivo della prestazione 100

B). valore dei beni significativi 60

C). valore netto della prestazione $(A-B)100 - 60 = 40$

D). quota parte beni significativi uguale al valore netto della prestazione (=C) 40

IVA aliquota ridotta 10% su 80 (C+D)

IVA aliquota ordinaria (22%) su 20 (A-C-D)

Qualora nell'intervento vengano utilizzati beni significativi in fattura deve distintamente essere indicato:

- il corrispettivo del servizio al netto del valore di detti beni;
- la parte del valore dei beni stessi cui è applicabile l'aliquota ridotta del 10%; l'eventuale parte soggetta ad aliquota ordinaria.

La locuzione utilizzata dalla norma "fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata" ricomprende:

- singole unità immobiliari a destinazione abitativa (categorie catastali da A1 ad A11, escluso A10), a prescindere dall'effettivo utilizzo, e relative pertinenze;
- interi fabbricati con più del 50% della superficie dei piani sopra terra destinati ad abitazione privata (non è necessario che ricorra l'altra condizione richiesta dalla legge n. 408 del 1949 – c.d. Tupini - ossia che la superficie destinata a negozi non ecceda il 25% della superficie dei piani sopra terra).

L'Agenzia delle Entrate nel citato documento di prassi ha poi ritenuto di dover approfondire il tema in riferimento ai seguenti beni:

- tapparelle, scuri, veneziane;
- zanzariere;
- inferriate o grate di sicurezza.

ALTRI BENI:

LE TAPPARELLE



Prendendo in considerazione le tapparelle ovvero analoghi sistemi di intercettazione della luce come gli scuri o le veneziane, l'Agenzia ritiene che le stesse **debbano essere considerate come funzionalmente autonome rispetto agli infissi**. Ciò, in quanto, a differenza degli infissi, idonei a consentire l'isolamento ed il completamento degli immobili, le tapparelle sono installate per uno scopo diverso

che è quello di proteggere gli infissi esterni dagli agenti atmosferici ed preservare gli ambienti interni dalla luce e dal calore.

In considerazione di tale autonomia funzionale rispetto agli infissi esterni e/o interni dell'abitazione, le tapparelle (rectius, **il valore/costo delle tapparelle**) non sono attratte nel valore da attribuire agli infissi (che rientrano nell'ambito dei beni significativi), ma **sono ricomprese nel valore della prestazione di servizio soggetta ad IVA con applicazione dell'aliquota agevolata nella misura del 10 per cento**. In altri termini, in relazione all'intervento di manutenzione avente ad oggetto l'installazione degli infissi comprendenti le tapparelle, l'IVA al 10 per cento si applica su di una base imponibile costituita dal corrispettivo pattuito per l'intervento di manutenzione, comprensivo del valore (rectius, costo) delle tapparelle. Gli infissi, invece, devono essere interamente assoggettati ad IVA agevolata con aliquota del 10 per cento solo se il loro valore non supera la metà del valore dell'intera prestazione considerata nel suo complesso (ivi compreso, così come è stato precisato, il valore che è stato attribuito alle tapparelle). L'eventuale eccedenza di valore degli infissi resta, quindi, soggetto ad IVA con aliquota ordinaria.

Diversamente, le tapparelle o gli altri sistemi oscuranti non assumono, in ogni caso, autonoma rilevanza rispetto al manufatto principale, qualora siano strutturalmente integrati negli infissi stessi. In tal caso, ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA nella misura del 10 per cento, il valore degli infissi deve essere ritenuto comprensivo del valore delle tapparelle.

ALTRI BENI:

ZANZARIERE



Le medesime considerazioni che sono state sopra esposte con riferimento alle tapparelle valgono anche per quanto riguarda il trattamento fiscale degli interventi di manutenzione aventi ad oggetto l'installazione di zanzariere. In particolare, le zanzariere non concorrono come gli infissi all'isolamento e al completamento dell'immobile, bensì vengono installate al fine di proteggere gli ambienti interni dall'intrusione di zanzare ed altri insetti. **In considerazione di tale autonomia funzionale rispetto agli infissi**, l'Agenzia, nel citato documento di prassi, si esprime nel senso di ritenere che il valore delle zanzariere non assume un proprio autonomo rilievo ai fini della determinazione del limite cui applicare l'aliquota IVA agevolata del 10 per cento. Da ciò consegue che **il costo/corrispettivo che deve essere ritenuto imputabile alle zanzariere viene, quindi, ricompreso nel corrispettivo che è stato pattuito per la prestazione complessiva oggetto dell'intervento di manutenzione**. Come già chiarito dall'Agenzia in relazione ai sistemi oscuranti, anche le zanzariere non assumono una autonoma rilevanza rispetto agli infissi,

qualora siano strutturalmente integrati negli stessi. In tal caso, ai fini dell'individuazione della quota parte della base imponibile soggetta ad aliquota nella misura ordinaria e della quota parte soggetta ad aliquota nella misura del 10 per cento, il valore che deve essere attribuito agli infissi è comprensivo del valore delle zanzariere.

ALTRI BENI: INFERRIATE O GRATE DI SICUREZZA



Per quanto riguarda le grate di sicurezza, installate al fine di prevenire atti illeciti ed intrusioni da parte di terzi, in linea di principio, le stesse non sono ritenute dall'Agenzia essere riconducibili - neppure sotto il profilo funzionale - ad alcuna delle categorie di beni significativi elencate nel citato decreto ministeriale. Le grate, installate al fine di evitare il compimento di atti illeciti da parte di terzi, non possono quindi essere considerate alla stregua di parti/componenti separate degli infissi, nell'accezione di cui alla norma di interpretazione autentica, in quanto le grate, in virtù della loro autonoma rilevanza sotto il profilo funzionale, costituiscono esse stesse dei beni diversi e indipendenti dagli infissi esterni e/o interni dell'abitazione. Pertanto, ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 10 per cento all'intervento

di manutenzione avente ad oggetto l'installazione degli infissi e delle grate di sicurezza, **il valore delle grate non assume autonoma rilevanza e non deve confluire nel valore degli infissi, bensì nel valore complessivo della prestazione soggetta all'aliquota del 10 per cento.**

ALTRI BENI: SCHERMATURE SOLARI – TENDE ESTERNE



Al riguardo si ritiene opportuno richiamare la normativa tecnica di settore menzionata dall'Associazione da individuarsi nel decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, rubricato "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia". La Tabella A allegata a questo decreto definisce le «schermature solari» come «sistemi che, applicati all'esterno di una superficie vetrata trasparente, permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi, in risposta alle sollecitazioni solari».

L'allegato M al d. lgs. n. 311 del 2006 costituisce la normativa tecnica di riferimento per l'individuazione delle schermature solari e delle chiusure tecniche

mobili oscuranti, le cui spese di acquisto e posa in opera sono detraibili dall'IRPEF e ricomprende tra queste:

- le tende esterne (quali tendone a braccio estensibile, tendone a caduta, tendone a lucernaio, tendone a pergolato, zanzariere, ecc) con i requisiti prestazionali (compresa la sicurezza) di cui alla normativa UNI EN 13561;

- le chiusure oscuranti (quali veneziane, avvolgibili e persiane di vario tipo) con i requisiti prestazionali (compresa la sicurezza) di cui alla normativa UNI EN 13659;


- i dispositivi di protezione solare, con i requisiti di benessere termico e visivo di cui alla normativa UNI EN 14501, applicabile a tutti i tipi di chiusure oscuranti, tendoni e tende;

- i dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate, con calcolo della trasmittanza totale e luminosa ai sensi della normativa UNI EN 13363.01 e UNI EN13363.02.

Per quanto sino a ora rappresentato, si ritiene che le tende da esterno e le schermature solari oggetto della fattispecie in esame, installate in alternativa o in sostituzione dei sistemi oscuranti tradizionali, presentino caratteristiche analoghe ai sistemi oscuranti di cui alla circolare n.15/E del 2018, paragrafo 2.2.1. **Essendo pertanto caratterizzate da una propria autonomia funzionale rispetto agli infissi forniti nell'ambito dell'intervento di recupero agevolato, queste schermature solari potranno fruire del regime agevolato IVA previsto per sistemi oscuranti tradizionali quali tapparelle e scuri, nell'ambito degli interventi sopra descritti e alle condizioni di cui alle richiamate disposizioni, sempre che ne svolgano la medesima funzione.**

IL CALCOLO DELL'IVA IN SINTESI

L' IVA 10% è applicabile SOLO alle persone fisiche e SEMPRE per servizi di manutenzione e assistenza (mano d'opera + accessori, componenti e ricambi), mentre per i prodotti di seguito elencati l'applicabilità dell'aliquota IVA ridotta al 10% è prevista nei seguenti casi:



MODALITA' CALCOLO BENI SIGNIFICATIVI E BENI NON SIGNIFICATIVI

(VALORE MdO + altri beni) x 2 → IVA 10%

(VALORE MdO + altri beni + INFISSI) - (MdO + altri beni) x 2 = Imp. da assoggettare ad Iva 22%

TOT. FATT. = Tot. Imp. + importo Iva 10% + importo Iva 22%

N.B.: Se (MdO + altri beni) x 2 > valore infissi → TUTTO IVA 10%

Guide Casa Falpe

Per i clienti che sceglieranno di affidarsi al nostro sistema CASA FALPE, riserviamo diversi servizi in esclusiva che non offriamo a tutti. Tra questi vi sono le "Guide di Casa Falpe" che abbiamo creato per agevolarvi nel complesso mondo delle norme dei Bonus Fiscali, delle aliquote IVA. Potrai consultarle oppure potrai trasmetterle al tuo commercialista per essere sicuro di sfruttare al meglio i Bonus Fiscali per l'acquisto dei tuoi nuovi Serramenti, Porte, Tapparelle e Tende Tecniche.



GUIDA PER IL CALCOLO DELL'IVA



CESSIONE DEL CREDITO SCONTO IN FATTURA

FALPE

SERRAMENTI - PORTE - TAPPARELLE

GUIDA PER IL CALCOLO DELL'IVA

FALPE

SERRAMENTI - PORTE - TAPPARELLE

GUIDA ALLA CESSIONE DEL CREDITO
 E SCONTO IN FATTURA

FINESTRE NUOVE A METÀ PREZZO?

Approfitta della
 cessione del credito!



FALPE – GUIDA ALLA DETRAZIONE FISCALE



FALPE – GUIDA AI BONUS FISCALI

FALPE

SERRAMENTI - PORTE - TAPPARELLE

GUIDA ALLA DETRAZIONE FISCALE
 PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE
 DI SCHERMATURE SOLARI



FALPE

SERRAMENTI - PORTE - TAPPARELLE

GUIDA AI BONUS FISCALI
 ECOBONUS - RISTRUTTURAZIONE





Centralino: 031 641325
info@falpe.it - www.falpe.it
casafalpe.it

SEGUICI SU:

